Sede centrale: v. Risorgimento 28 - 58031 Arcidosso (GR) - e-mail: gris003001@istruzione.it - pec: gris003001@pec.istruzione.it

# REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Parere favorevole espresso dal Collegio Docenti: 28-09-2022

Approvato con Delibera dal Consiglio di Istituto: 24-11-2022

# Sommario

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - DEfiNIZIONE	4
ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI	4
<u>ART. 4 – MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN</u>	
MODALITÀ TELEMATICA	5
ART. 5 – CONVOCAZIONE	5
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	5
ART. 7 - VERBALE DI SEDUTA	6
ART. 8 – DURATA DEL REGOLAMENTO	7
ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7

# Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti Disciplinari del Polo Amiata Ovest, oltre ai Ricevimenti dei Genitori e le Assemblee Studentesche, e viene adottato in riferimento ai sottoelencati disposti normativi:

- · Capo I del D.L.vo 297/94, avente ad oggetto "Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori";
- Art. 3-bis L. 241/1990 che disciplina l'uso della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
- Art. 14 Comma 1 della Legge 241/1990, secondo cui "la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente";
- Art. 12 del D.Lgs 82/2005 e in particolare il comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia. economicità. imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e comma 3 bis, "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo";

Art. 45 del D.Lgs 82/2005, che disciplina la trasmissione telematica degli atti: comma 1 "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"; comma 2 "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

#### Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti o parte dei partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tools o piattaforme Web, per delibere urgenti da recepire in tempi così stretti che non permettano una riunione in presenza, o quando è preferibile deliberare a distanza per motivi organizzativi, di economia, efficacia o efficienza.

Qualora si ravvisi la necessità di svolgere i Ricevimenti dei Genitori e le Assemblee Studentesche d'Istituto in modalità online, verranno utilizzate le stesse modalità previste per gli OO.CC.

### Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (audio-video) e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, consentendo la teleconferenza e permettendo, al contempo, la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione, la riservatezza della seduta, il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità, la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei files.

Il componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto delle strumentazioni e di adottare accorgimenti che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

A tutti i partecipanti alla riunione è consentita la possibilità di: visione degli atti della riunione, intervento nella discussione, scambio di documenti, votazione e approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: posta elettronica istituzionale, Google Meet, Google Moduli, Google Drive e similari, nell'ambito della piattaforma digitale di Istituto Google Suite for Education.

# Art. 4 – Materie e argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza.

Sono escluse dalla modalità telematica le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

#### Art. 5 – Convocazione

La convocazione delle adunanze degli OO.CC. per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e degli strumenti telematici che potranno essere utilizzati con modalità a distanza.

# Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- · regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'O.d.G.;
- · partecipazione della maggioranza almeno dei convocati.;
- · raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.

La sussistenza di quanto indicato ai punti del precedente comma è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario, che ne fa menzione nel verbale di seduta.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.

Le votazioni avverranno tramite Google Moduli o tramite tecnologia integrata all'interno di Google Meet (chat), o altro strumento similare.

In caso di impossibilità di utilizzo di tali strumenti, il voto può essere espresso anche verbalmente, purché sia udibile o verificabile dall'assemblea dei partecipanti.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, nominativamente, nelle modalità sincrone definite (Google Moduli) o in alternativa via posta elettronica o, in caso di impossibilità, verbalmente in modo che sia chiaro a tutti i partecipanti l'intenzione di voto e in modo che il segretario possa provvedere alla verbalizzazione della modalità con cui il voto viene espresso.

#### Art. 7 - Verbale di seduta

Della riunione dell'Organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- · l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- · la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- · l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- · la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- · il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- · le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
- nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica ed in formato PDF, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.

# Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente Regolamento avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 193/2003).

#### Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto successiva alla deliberazione del Consiglio di Istituto.